

SULLA NATURA EPISODICA DEL § 76 NELLA CRITICA DEL GIUDIZIO: LA TENSIONE SISTEMATICA DI UNA NOTA

di Giulia Bernard*

Abstract. *This paper examines § 76 of Kant's Critique of the Power of Judgment, a paragraph placed at the conclusion of the Dialectic of the Teleological Power of Judgment. While § 76 is usually read as a final elucidation of the conditions under which natural purposiveness can be coherently thought – namely, the limits of mechanical causality and the problematic analogy with intentional causality – this contribution focuses instead on a formal feature that might initially seem marginal: the fact that it is presented as a mere «Remark» (Bemerkung), entering the argument only episodically and for purposes of clarification rather than demonstration. The paper is structured in three parts. First, it situates the issues addressed in § 76 within the broader horizon of Kant's transcendental philosophy. Second, it accounts for Kant's refusal to offer a demonstration in favor of a clarification of the functioning of reflective judgment and, through it, of the other higher faculties. Third, the paper shows that the episodic Remark fulfils a systematic function, consisting in a reworking and expansion of the table of faculties introduced in § IX of the Introduction. The central thesis is that it is precisely the episodic form of § 76 that enables its distinctive systematic role.*

Keywords. *Reflective Judgment; System; Teleology; Philosophical Exposition; Transcendental Philosophy*

1. Introduzione

Oggetto del presente contributo è il § 76 della *Critica del giudizio*¹. Si tratta di un paragrafo, posto al termine della *Dialettica*

* Università di Padova

¹ Nel testo le opere di Kant sono citate secondo la Akademie-Ausgabe (AA) – I. Kant, *Gesammelte Schriften*, a cura di: vol. 1-22 Preussische Akademie der

del giudizio teleologico, a cui sembra demandato soltanto il compito di un'ulteriore chiarificazione, conclusiva, delle questioni affrontate nei paragrafi precedenti: vale a dire, quali sono le condizioni di possibilità per pensare in maniera coerente l'esperienza di un fine della natura, quell'ente per la cui spiegazione si rivela insufficiente il principio di causalità meccanica, e si rende necessario il pensiero problematico di una lontana analogia con una causalità intenzionale. In particolare, il § 76 dovrebbe contribuire a spiegare il modo in cui il pensiero di una finalità oggettiva materiale renderebbe coerente l'esperienza in cui il Giudizio riflettente si confronta (i) con l'eterogeneità empirica delle leggi particolari di natura nella ricerca di regole, e (ii) con la contingenza di specifici enti, ossia gli esseri organizzati di natura.

Eppure, il § 76 assieme al successivo, il § 77, intitolato *Della proprietà dell'intelletto umano per cui il concetto d'un fine della natura è possibile per noi*, affronta una molteplicità di questioni che sembrano difficilmente esaurirsi nel compito di una chiarificazione. Tra queste figura il riferimento a un'intuizione intellettuale assolutamente spontanea e produttiva. La sua presenza fu accolta con entusiasmo dai post-kantiani (tra gli altri, Goethe, Schelling e Hegel), che lessero il § 76 come un'indagine a sé stante su tale intuizione e, spesso senza distinzione da questa, su un intelletto intuitivo²; nello specifico, intravidero nel pensiero del *nexus finalis*,

Wissenschaften, vol. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, dal vol. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin 1900 ss – con l'indicazione dell'abbreviazione, il volume e il numero di pagina, a eccezione della *Critica della ragion pura* (KrV, A e B).

² E. Förster in *Die Bedeutung von § 76, 77 der Kritik der Urteilskraft für die Entwicklung der nachkantischen Philosophie*, parte 1 e parte 2, «Zeitschrift für philosophische Forschung», LVI, 2002, pp. 169-190, pp. 322-345, esamina le riletture proposte da Goethe, Schelling e Hegel, mostrando come Kant distingue (i) un'intuizione intellettuale, non sensibile, per la quale possibilità e realtà coincidono; (ii) un intelletto intuitivo che muove dal tutto alle parti, senza riferimento alla loro contingenza. A. Nuzzo in *Kritik der Urteilskraft §§ 76-77: Reflective Judgment and the Limits of Transcendental Philosophy*, «Kant Yearbook», I, 2009, pp. 143-172, discutendo criticamente la lettura hegeliana, si impegna a

per il quale è richiesta l'analogia con una causalità intelligente, l'inaugurazione della possibilità di trascendere la discorsività dell'intelletto umano: quella che procede «dall'*universale analitico* (dei concetti) al particolare (dell'intuizione empirica data)»³, e per cui «devono essere contingenti la specie e le differenze del particolare che gli è dato nella natura e che può essere ricondotto ai suoi concetti»⁴.

Rispetto a tali letture, l'orizzonte pur eterogeneo dei contributi che, nella letteratura critica contemporanea, tematizzano il § 76 e la sua relazione con il successivo è caratterizzato da una maggior cautela. A differenza delle interpretazioni post-kantiane secondo cui, nel riflettere sull'essere organizzato di natura, l'intelletto ectipo penserebbe alla maniera dell'intelletto intuitivo – che va «dall'*universale sintetico* (dell'intuizione d'un tutto come tale) al particolare, vale a dire dal tutto alle parti»⁵ –, le letture contemporanee⁶ sono prevalentemente impegnate a dimostrare come l'andare

dimostrare come i §§ 76-77 non costituiscono per Kant una trattazione indipendente sull'intelletto intuitivo, bensì una discussione sulla peculiarità dell'intelletto umano che è decisiva per la comprensione dell'orizzonte trascendentale.

³ *KdU*, AA 05, p. 407; trad. it. *Critica del giudizio*, a cura di A. Gargiulo, Introduzione di P. D'Angelo, Roma-Bari, Laterza, 1997, § 77, p. 497.

⁴ Ivi, p. 406; trad. it., § 77, p. 495.

⁵ Ivi, p. 407; trad. it., § 77, p. 497. Per una disamina della posizione teorica elaborata da Schelling e Hegel in aperta revisione della proposta kantiana, cfr. L. Illetterati e A. Gambarotto, *The Realism of Purposes: Schelling and Hegel on Kant's Critique of Teleological Judgement*, «Rivista di estetica», LXXIV, 2020, pp. 106-118.

⁶ Tra le discussioni più approfondite si segnala, in particolare, Nuzzo, *Kritik der Urteilskraft §§ 76-77*, che analizza nel dettaglio l'antinomia del Giudizio riflettente (in particolare, pp. 151-159 e pp. 167-171), mostrando come in essa si apra un atto di riflessione sulla peculiarità delle nostre facoltà che rende necessario il ricorso al *Naturzweck*. In *Dalla peculiarità delle cose in quanto fini della natura alla peculiarità dell'umano intelletto. Kant di fronte agli esseri organizzati della natura (KU, §§ 61-68)*, in *Le radici del senso. Un commentario sistematico della «Critica del giudizio»*, a cura di M. Failla, N. Sánchez Madrid, Madrid, CTK E-Books, 2019, pp. 285-310, S. V. Palermo tematizza lo slittamento che si verifica nel passaggio tra *Analitica* e *Dialettica*, in virtù del quale ciò che nella prima viene

insieme di meccanicismo (la legge naturale della causalità, come legame che «costituisce una serie [...] che va sempre all'in giù»⁷) e di fini nell'ente organizzato, rimane entro l'orizzonte del programma trascendentale, all'interno del quale i due concetti limite di intuizione intellettuale e di intelletto intuitivo assolvono il loro ruolo specifico⁸.

A non aver ricevuto particolare attenzione è però un altro aspetto, in apparenza secondario perché riguarderebbe soltanto il piano espositivo: il carattere formale del § 76. Il paragrafo, intitolato semplicemente *Nota (Bemerkung)*⁹, è, scrive Kant, un'«osservazione, che merita di essere ampiamente svolta nella filosofia

presentato come carattere peculiare del fine di natura, individua nella *Dialettica* la peculiarità del nostro intelletto; inoltre, nel suo contributo *Más allá de los límites del pensar discursivo. Notas sobre la figura del entendimiento intuitivo en la Crítica de la facultad de juzgar*, «Verifiche», XXVII (1-2), 2018, pp. 5-37, Palermo mette in luce le diverse funzioni assolve dalla nozione di intelletto intuitivo nella *Dialettica*. A.L. Siani, in *I limiti dell'umano. Osservazioni su Kant e l'intuizione intellettuale*, «Studi Kantiani», XXIII, 2010, pp. 57-76, offre un'analisi dello spazio della conoscenza umana per come viene a delimitarsi attraverso il ricorso all'intelletto intuitivo – anche se non distingue in modo sempre coerente tra quest'ultimo e l'intuizione intellettuale. Il filone interpretativo qui richiamato ha il merito di mostrare in modo convincente la centralità del § 76 per il progetto trascendentale, chiarendone il ruolo sia nella risoluzione dell'antinomia, sia nell'emergere della peculiarità delle nostre facoltà conoscitive. Resta tuttavia irrisolto il problema di come questo paragrafo eserciti la propria funzione sistematica proprio in quanto *Nota*. La sua forma, presentata al modo di un intervento deliberatamente episodico, viene per lo più considerata alla stregua di un problema espositivo privo di rilievo teorico.

⁷ *KdU*, AA 05, p. 372; trad. it., § 65, p. 425.

⁸ Su questo punto sono decisivi i contributi di J. Haag: *Grenzbegriffe und die Antinomie der teleologischen Urteilskraft, in Übergänge – diskursiv oder intuitiv?*, a cura di J. Haag e M. Wild, Frankfurt a.M., Klostermann, 2013, pp. 141-172 e *Darstellungen der Zweckmäßigkeit in Kants Kritik der Urteilskraft, in Teleologische Reflexion in Kants Philosophie*, a cura di P. Ordenes e A. Pickhan, Wiesbaden, Springer, 2019, pp. 167-190.

⁹ *KdU*, AA 05, p. 401; trad. it., § 76, p. 483.

trascendentale»¹⁰ e che «qui entra solo episodicamente [*episodisch*] come schiarimento (non come dimostrazione di ciò che si espone)»¹¹.

Nel presente contributo intendo mettere a tema questo intreccio – l'essere una *Nota* soltanto episodica con funzione di schiarimento e non di dimostrazione – in tre momenti.

In primo luogo, fornisco le coordinate per indagare il ruolo che le questioni affrontate nel § 76 assolvono entro l'orizzonte trascendentale kantiano. In secondo luogo, offro una giustificazione del rifiuto kantiano di produrre una dimostrazione, a favore invece di uno «schiarimento»¹² del funzionamento del Giudizio riflettente. A questo riguardo, intendo sostenere che i tre esempi che, nel § 76, tematizzano il funzionamento delle facoltà superiori, sono funzionali a uno scopo sistematico: sviluppano le conseguenze sistematiche della riflessione sul Giudizio riflettente, cui è dedicata l'opera. In terzo luogo, mostro come la funzione sistematica assolta dalla *Nota* sia da leggere nei termini di un approfondimento e ampliamento della tabella delle facoltà che Kant presenta introduttivamente nel § IX. L'esame del ruolo sistematico del § 76 richiede di indagare il significato di episodico. Se perlopiù il termine significa ciò che si sottrae a un'indagine approfondita – qualcosa che sarebbe provvisorio, accessorio, non essenziale¹³ –, il carattere sistematico del § 76 (letto insieme al successivo) legittima un significato ulteriore del termine che, dipendente dalla specifica funzione assolta dalla *Nota* nella *Dialettica* e nella *Critica del giudizio* tutta, non è sovrapponibile alle altre occorrenze nelle opere dommatiche e critiche – in cui pure è stato oggetto di una disamina

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ *Ibidem.*

¹² *Ibidem.*

¹³ Cfr. *Canone della ragion pura*, Sez. I, *Dello scopo ultimo della nostra ragione*: «Ma è necessaria una certa cautela per non divagare, – poiché noi rivolgiamo la nostra attenzione a un oggetto, che è estraneo alla filosofia trascendentale, – in episodi, e non venir meno all'unità del sistema» (*KrV*, A 801/B 829; trad. it. *Critica della ragion pura*, a cura di G. Gentile e G. Lombardo Radice, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 493).

parziale, come testimonia la mancanza di una voce corrispondente nei *Lexika kantiani*¹⁴.

La tesi che intendo dimostrare è che sia proprio l'aspetto formale del § 76 – l'essere una *Nota* che compare episodicamente – a legittimare una discussione di carattere sistematico, invero del tutto peculiare. Da una parte, la *Nota* rende presenti delle analogie nel funzionamento delle facoltà dal punto di vista, ora guadagnato, della *Dialettica*; dall'altra, la sistematizzazione che avanza non è però definitiva: proprio la sua collocazione ne consente una riapertura nel successivo, il § 77, ponendo l'accento sull'eccentricità del Giudizio riflettente rispetto alle altre facoltà.

2. *Dialettica del giudizio teleologico*

Il § 76, insieme al § 77, si trova nella parte finale della *Dialettica del giudizio teleologico*. Nei paragrafi precedenti Kant aveva sostenuto che, nell'investigazione della natura, il Giudizio è detto determinante quando realizza l'applicazione di leggi universali della «natura materiale in generale»¹⁵ seguendo un principio oggettivo dato dall'intelletto. Per ciò che riguarda invece le leggi particolari, che solo l'esperienza può farci conoscere, «può esservi in esse tanta varietà ed eterogeneità, che il Giudizio deve servir da principio a se stesso anche solo per ricercare ed investigare i fenomeni della natura secondo una legge»¹⁶ – il che lo rende eautonomo, non avendo il Giudizio un proprio dominio in cui essere legislatore.

Nell'unità accidentale delle leggi particolari, può accadere che il Giudizio proceda secondo due massime, di cui «l'una gli è fornita *a priori* dal semplice intelletto»¹⁷, mentre l'altra «è occasionata da esperienze particolari che pongono in giuoco la ragione, in modo da impostare secondo un particolare principio il giudizio della natura

¹⁴ Cfr. R. Eisler, *Kant-Lexikon*, Hildesheim, Olms, 1964. M. Willaschek, J. Stolzenberg, G. Mohr, S. Bacin (a cura di), *Kant Lexikon*, Berlin, De Gruyter, 2015.

¹⁵ *KdU*, AA 05, p. 386; trad. it., § 70, p. 453.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

corporea e delle sue leggi»¹⁸. A definire una simile situazione è un particolarissimo genere di esperienza: quella dell'essere organizzato di natura, lo studio della cui causalità, che va in senso ascendente e discendente al contempo, costringe a uscire dalla maniera puramente meccanica di considerare la natura e ad assumere per la sua spiegazione anche il concetto di fine¹⁹. In che modo però è da intendersi una simile finalità? Costituisce questa legalità del contingente una causalità del tutto particolare, un principio di spiegazione autonomo rispetto a quella causalità meccanica che regna nella legalità della natura in generale? Oppure essa esiste nell'oggetto assieme a quest'ultima? Ma allora, come pensare la coesistenza di due principi di spiegazione che tendono a essere totalizzanti? Da qui sembra originare inevitabilmente un'antinomia:

1. «La *prima massima* del Giudizio è la *tesi*: Ogni produzione di cose materiali e delle loro forme deve essere giudicata possibile [*muß...möglich beurtheilt werden*] secondo leggi meccaniche.

La *seconda massima* è l'*antitesi*: Alcuni prodotti della natura materiale non possono esser giudicati possibili secondo leggi puramente meccaniche (il loro giudizio esige una legge di causalità del tutto diversa, cioè quella delle cause finali)»²⁰.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ A questo riguardo occorrono due condizioni: (i) che le parti siano possibili soltanto mediante la loro relazione con il tutto; (ii) che esse si leghino fra loro a formare l'unità del tutto in modo da essere causa ed effetto della forma. Ogni parte è pensata per mezzo delle altre e in vista delle altre, e altrettanto è un organo che produce le altre parti ed è da esse prodotto. Grazie a una simile forza formatrice, un simile prodotto, «in quanto essere *organizzato e che si organizza da sé*, può essere chiamato un *fine della natura*» (*KdU*, AA 05, p. 374; trad. it., § 65, p. 429). Per una discussione approfondita di queste condizioni si rimanda a F. Chiereghin, *Finalità e idea della vita. La ricezione hegeliana della teleologia di Kant*, «Verifiche», XIX, 1990, pp. 127-229; L. Illetterati, *Being-for: Purposes and Functions in Artefacts and Living Beings*, in *Purposiveness: Teleology Between Nature and Mind*, a cura di L. Illetterati e F. Michelini, Frankfurt a. M., Ontos, pp. 135-62, in particolare p. 142.

²⁰ *KdU*, AA 05, p. 387; trad. it., § 70, p. 455.

2. «*Tesi*: Ogni produzione [*Erzeugung*] di cose materiali è possibile [*möglich*] secondo leggi puramente meccaniche.
Antitesi: La produzione di alcune cose materiali non è possibile secondo leggi puramente meccaniche»²¹.

La distanza tra le due formulazioni è quella tra le massime della riflessione e i principi oggettivi, costitutivi. È, come nota opportunamente Nuzzo, «la distanza tra il problema (critico-trascendentale) di come riflettere e giudicare alcune forme naturali particolari e la questione (metafisica e dogmatica) di cosa renda possibile la produzione di certi enti naturali»²².

La prima formulazione mostra infatti il conflitto tra due massime regolative. La tesi sostiene che le spiegazioni meccaniche devono essere tentate per tutti i fenomeni naturali e hanno la priorità su tutti gli altri principi. L'antitesi esprime la limitazione della visione meccanicistica della natura e, nello studio degli esseri organizzati, impone altresì il ricorso al principio regolativo delle cause finali. La seconda massima non pretende che l'esistenza di alcuni enti sia possibile esclusivamente come scopi naturali; essa afferma solo che tali enti non possono essere pensati o giudicati altrimenti che come scopi naturali. La trasformazione delle massime normative della prima formulazione in principi costitutivi conduce a interrogare la possibilità degli oggetti, e di conseguenza la loro produzione (*Erzeugung*) – che viene sviluppata nei sistemi metafisici (§§ 72-74), criticati prima del paragrafo in questione, a mostrare cosa non è trascendentale e non può valere dunque come soluzione dell'antinomia – e il chi/che cosa della loro produzione.

L'aporia sembra dapprima di facile soluzione: basta evitare ciò che conduce alla seconda formulazione di tesi e antitesi. Tuttavia, il modo di procedere kantiano è tutt'altro che pacifico. L'argomentazione sembra infatti poggiare sulla ripresa di ciò che dovrebbe essere escluso, ossia la determinazione della possibilità degli enti di natura, e il problema della loro produzione. La possibilità sembra intervenire nella definizione della finalità oggettiva materiale che

²¹ *Ibidem*.

²² Nuzzo, *Kritik der Urteilskraft* §§ 76-77, pp. 153-154, a cui si rimanda per un'analisi dettagliata di ciò che è in gioco nell'antinomia.

caratterizza il fine di natura. A differenza di quella soggettiva, che nel bello riguarda l'«accordo della forma dell'oggetto nell'*apprensione* (*apprehensio*) di esso anteriore ad ogni concetto»²³, la finalità oggettiva riposa su un fondamento oggettivo. Essa è l'«accordo della forma dell'oggetto con la *possibilità* della cosa stessa, secondo un concetto di essa che precede e contiene il fondamento di questa forma»²⁴. A sua volta, apparentemente, anche la seconda questione, sul chi/cosa della produzione dei fini di natura, sembra toccata dal procedere kantiano. Nel § 75, per riprendere quanto affermato nel § 68 – il principio finale conferma e tiene fermo lo studio della natura, non lo sorpassa in nome di fondamenti metafisici, ma dirige l'esame sulla facoltà del Giudizio riflettente – Kant afferma che

io non posso giudicare della possibilità di quelle cose e della loro produzione non pensando una causa che agisce intenzionalmente, e quindi un essere che produce analogamente alla causalità di un intelletto²⁵.

La domanda diventa allora: come fondare questa analogia, senza che sia in gioco la determinazione positiva di questo intelletto, senza cioè scivolare nella seconda formulazione dell'antinomia?

Un indizio per chiarire questo nodo problematico si trova nel § 77, in cui le difficoltà sono ancora più esplicite, perlomeno da un punto di vista modale:

per poter almeno pensare la possibilità di tale accordo delle cose naturali col Giudizio (che noi ci rappresentiamo come contingente, e quindi possibile soltanto mediante uno scopo a ciò diretto), dobbiamo pensare nel tempo stesso un altro intelletto, rispetto al quale, prima di attribuirgli qualche fine, possiamo rappresentarci come *necessario* quell'accordo delle leggi della natura col nostro Giudizio, che dall'intelletto nostro è pensabile solo mediante il legame dei fini²⁶.

²³ *KdU*, AA 05, p. 192; trad. it., VIII, p. 55.

²⁴ *Ibidem*. Corsivo mio.

²⁵ *KdU*, AA 05, p. 398; trad. it., § 75, p. 477.

²⁶ *Ivi*, p. 407; trad. it., § 77, p. 497.

Pensare la finalità come massima del giudizio e non come principio costitutivo – questa la soluzione dell'antinomia – richiede secondo Kant il pensiero problematico, non ulteriormente determinabile, ma pensabile senza contraddizione, di un intelletto diverso dal nostro. Per questo intelletto «altro»²⁷, «diverso»²⁸ o «più elevato»²⁹, il principio della possibilità di tali prodotti può essere trovato anche nel meccanismo della natura, cioè in un nesso causale la cui causa non viene ricondotta esclusivamente a un intelletto. O, ancora, per esso i fini di natura non devono essere rappresentati in analogia con un'intenzionalità. Ricorrere a questo concetto problematico non serve a determinare il sostrato, né una facoltà sovrasensibile, passando la mano alla teologia (come si raffigura Dio gli organismi?). Il passaggio è funzionale, invece, a rendere palpabile lo scarto fra conoscere e pensare per un intelletto per cui ha senso la distinzione modale fra contingenza, possibilità, realtà e necessità.

Mostrare che il nostro intelletto non è l'unico possibile, senza determinare positivamente il contenuto dell'altro, richiede innanzitutto secondo Kant la determinazione negativa di un sostrato, «qualcosa che esista in una maniera assolutamente necessaria (il fondamento originario), in cui più non si distinguono la possibilità e la realtà»³⁰. Il funzionamento negativo di questo concetto limite è al centro proprio del § 76. In esso Kant cita tre esempi, che, scrive, «hanno in verità troppa importanza e presentano anche troppe difficoltà perché si possano subito imporre al lettore come proposizioni dimostrate; ma possono fornirgli materia alla riflessione, e servire di schiarimento a quello che qui è propriamente il nostro compito»³¹, ossia, il funzionamento delle facoltà alla luce del Giudizio riflettente.

1. Il primo esempio riguarda l'intelletto, e riprende il suo funzionamento per come era stato messo a tema nella prima *Critica*.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *KdU*, AA 05, p. 406; trad. it., § 77, p. 495.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ivi*, p. 402; trad. it., § 76, p. 487. Nella formalizzazione offerta da Förster, questo significato corrisponde alla intuizione intellettuale, come unità di possibilità e realtà.

³¹ *Ivi*, p. 401; trad. it., § 76, p. 485.

Affinché la conoscenza degli oggetti sia effettiva, i concetti dell'intelletto devono essere sintetizzati con ciò che è offerto dall'intuizione sensibile. All'intelletto umano è necessario distinguere la possibilità e la realtà delle cose, perché esso non è in grado di darsi il proprio oggetto come reale, come oggetto dell'intuizione, non essendo dotato, a differenza di quello intuitivo, di completa spontaneità. Questa considerazione ha conseguenze notevoli per l'aspetto regolativo del *nexus finalis*. Un intelletto per il quale non esistesse la distinzione di possibilità e necessità direbbe «tutti gli oggetti che io conosco, *sono* (esistono)»³², e soprattutto non potrebbe concepire «la possibilità di alcuni oggetti che tuttavia non esistono, vale a dire la contingenza di essi, quando esistono»³³. Eppure, questa è proprio l'esperienza cognitiva peculiare del pensiero del vivente, nella contingenza del legame finale.

2. Il secondo esempio riguarda la ragione in quanto pratica. Da una parte, essa deve presupporre una causalità incondizionata, la libertà, per il fatto stesso che ha coscienza del suo imperativo morale; d'altra parte, però, il suo agire, per essere tale, deve risultare in un'azione che deve essere considerata accidentale. Per una ragione che potesse essere efficace sempre e necessariamente, senza ricorrere alla sensibilità e alle pulsioni sensibili come «condizione soggettiva della sua applicazione agli oggetti della natura»³⁴, la distinzione tra essere e dover essere, così come quella tra dovere e agire non avrebbe consistenza. Ancora: «la legge morale non sarebbe una legge (che è aperta alla possibilità di non essere rispettata); la distinzione tra ciò che è moralmente necessario e ciò che è fisicamente contingente non reggerebbe»³⁵. In un tale mondo non ci sarebbe alcuna differenza «tra la legge pratica che determina ciò che per opera nostra è possibile, e la legge teoretica che determina ciò che per opera nostra è reale»³⁶: la peculiarità della sfera pratica sarebbe vanificata.

³² Ivi, p. 403; trad. it., § 76, p. 487.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Ivi, p. 403; trad. it., § 76, p. 489.

³⁵ Nuzzo, *Kritik der Urteilskraft* §§ 76-77, p. 165.

³⁶ *KdU*, AA 05, p. 404; trad. it., § 76, p. 491.

3. Il terzo esempio riguarda la finalità. Essa ha senso solo per il nostro intelletto, non per un intelletto intuitivo, che non abbisogna della differenza modale ed è in grado di trovare il principio della possibilità dell'organico anche nel meccanismo della natura, cioè in un nesso causale la cui causa non viene ricondotta esclusivamente a un intelletto. Per pensare la finalità come principio regolativo, e non costitutivo, occorre che il nostro non sia l'unico intelletto possibile, vale a dire che non ci sia un motivo ontologico che ci obbliga a pensare i fini di natura in analogia a una causalità intenzionale. In caso contrario, saremmo costretti ad ammettere di conoscere le cose in sé, il sostrato dei fenomeni; di avere una volontà santa, senza poter giustificare una differenza nell'indagine del vivente rispetto alla spiegazione meccanica.

3. Schiarimento e/o dimostrazione?

Il § 76 sviluppa un sistema di analogie che espone, tramite considerazioni modali, l'esercizio (*Ausübung*) delle facoltà superiori e sottolinea la comune esigenza, per intelletto, ragione pratica e giudizio teleologico, di un riferimento alla datità, alla sensibilità, al particolare non determinabile *a priori*. Quanto visto finora culmina nella considerazione secondo cui, nel principio regolativo, la ragione non fa se non determinare l'uso delle nostre facoltà conoscitive, conformemente alla loro natura, alla loro portata e ai loro limiti. Alla luce di ciò, si tratta di chiedersi: in che maniera va interpretata la caratteristica espositiva del paragrafo, secondo cui esso, in quanto «osservazione, che merita di essere ampiamente svolta nella filosofia trascendentale»³⁷, funziona come «schiarimento [*Erläuterung*] (non come dimostrazione [*Beweis*] di ciò che si espone)»³⁸?

Centrale in questa coppia di determinazioni è, ancora una volta, quella introdotta in negativo: la dimostrazione. Smarcarsi dall'impressione che nel paragrafo ci si stia impegnando in una dimostrazione è un'urgenza che dipende da una somiglianza

³⁷ *KdU*, AA 05, p. 401; trad. it., § 76, p. 483.

³⁸ *Ibidem*.

pericolosa. L'ammissione inevitabile di qualcosa che esista in una maniera assolutamente necessaria nel contesto dell'illustrazione del funzionamento della conoscenza discorsiva pare infatti rimettere in gioco la lettera del discorso sull'*ens realissimum* criticato nella *Dialettica trascendentale* della *Critica della ragion pura*. Nel cammino naturale della ragione che muove dal condizionato, la ragione è spinta a inferire che debba esserci qualcosa che è assolutamente necessario: «se qualcosa, quale che sia, esiste, si deve anche ammettere che qualche cosa esista pure *necessariamente*»³⁹. Com'è noto, una simile inferenza è alla base della serie di prove dell'esistenza di Dio, il cui esito nefasto Kant si impegna a confutare a partire dalla sezione terza dell'*Ideale trascendentale* nella *Dialettica trascendentale*.

Guardando all'ammissione necessaria a cui si è chiamati al termine della *Dialettica del giudizio teleologico*, sembra legittimo chiedersi se Kant sia interessato a riprendere positivamente la dimostrazione di qualcosa che aveva dichiarato non dimostrabile. La domanda è tutt'altro che peregrina, se si considera che nel § 77 si trova un richiamo esplicito alla prima *Critica*, a un'ammissione necessaria che dapprima non è quella dell'essere assolutamente necessario:

bisogna che qui vi sia come fondamento un'idea di un altro intelletto possibile diverso dal nostro (allo stesso modo che nella critica della ragion pura dovemmo pensare un'altra possibile intuizione, quando dovemmo considerare la nostra come una specie particolare d'intuizione, vale a dire come un'intuizione per la quale gli oggetti valgono soltanto come fenomeni)⁴⁰.

Il riferimento sotteso alla citazione è alla Deduzione in B nella *Critica della ragion pura*. «Non meno di sei volte»⁴¹, ricorda Förster, Kant insiste sul fatto che la deduzione dei concetti puri

³⁹ *KrV*, A 584/B 612; trad. it., p. 375.

⁴⁰ *KdU*, AA 05, p. 405; trad. it., § 77, p. 493.

⁴¹ E. Förster, *Die 25 Jahre der Philosophie. Eine systematische Rekonstruktion*, Frankfurt a. M., Klostermann, 2018, p. 158. Cfr. *KrV*, B 135, 138, 145, 149, 153, 159.

«vale solo per un intelletto che non produce da sé i propri oggetti»⁴². Non valida, impossibile, ma anche superflua sarebbe la deduzione nel caso di un intelletto che fosse capace di produrre da sé i propri oggetti⁴³. Nel caso di un intelletto intuitivo non ci sarebbe infatti dubbio alcuno sulla legittimità di un riferimento *a priori*, cioè sul rapporto dei concetti puri con il dato della sensibilità. Meglio: qualsiasi forma di sensibilità, di ricettività della conoscenza, non esisterebbe in tale veste e la questione *quid juris*, ossia della validità delle categorie, non sarebbe nemmeno posta. In maniera analoga, nella *Critica del giudizio* il pensiero del fine di natura presenta un'eccezionalità per il nostro modo di concepire la natura, che non può essere universalizzato, assolutizzato. Proprio per valere non costitutivamente, ma regolativamente, è necessario che il bisogno di spiegare il fine di natura in termini non puramente meccanici non sia negli oggetti. Detto in altri termini, affinché la finalità rimanga un principio regolativo, si richiede che non vi sia un impedimento ontologico a che il fine di natura possa essere concepito anche altrimenti. L'assunzione di un altro intelletto rispetto a quello ectipo si specifica perciò oltre il sostrato in cui necessità e possibilità non sono distinte, e può essere pensato, afferma Kant, come un «intelletto *intuitivo*»⁴⁴. Questo, ancora una volta, non viene definito positivamente, passando la mano alla teologia dogmatica. Esso vale «negativamente, cioè, soltanto come non discorsivo»⁴⁵.

Fino a questo punto, il pericolo di un'assunzione necessaria che sia di per sé la dimostrazione dell'assolutamente necessario sembra scongiurato. Eppure, il suo spettro non sembra posto del tutto fuori gioco sulla base di questa determinazione negativa, e ancora vaga, di intelletto. Benché non sovrapponibili all'impresa infausta di

⁴² Förster, *Die 25 Jahre der Philosophie*, p. 158.

⁴³ Cfr. *KrV*, B 145; trad. it., p. 117: «Se volessi infatti immaginare un intelletto, che esso stesso intuisse (qualcosa come intelletto divino, che non si rappresenterebbe oggetti dati, ma per la cui rappresentazione gli oggetti sarebbero immediatamente dati o prodotti), le categorie, rispetto a una conoscenza siffatta, non avrebbero punto significato».

⁴⁴ *KdU*, AA 05, p. 406; trad. it., § 77, p. 495.

⁴⁵ *Ibidem*.

dimostrazione dell'esistenza dell'*ens realissimum*, non c'è dubbio che le condizioni che consentono l'assunzione problematica di un simile intelletto non discorsivo siano potenzialmente fraintendibili.

Una simile preoccupazione giustifica forse la premura kantiana a specificare cosa il § 76 non rappresenta. Come funziona infatti l'ammissione di un simile intelletto intuitivo? A questo riguardo si dice che non è necessario dimostrare la possibilità di un *intellectus archetypus* (meglio sarebbe forse dire che una simile impresa è teoreticamente impraticabile, e praticamente problematica). Non dobbiamo dimostrare l'attualità dell'*intellectus archetypus* capace di tale intuizione; non dobbiamo nemmeno provare la sua possibilità. Basta provare, scrive Kant, che

dal confronto che il nostro intelletto discorsivo, che ha bisogno di immagini (*intellectus ectypus*), con la contingenza di questa sua natura, siamo condotti per via di paragone a quell'idea (di un *intellectus archetypus*), e che questa non contiene alcuna contraddizione⁴⁶.

Affinché l'intelletto non discorsivo svolga la sua funzione – questa l'unica cosa che interessa –, è sufficiente porlo come un presupposto coerente, ossia non contraddittorio. Ma questa richiesta, come ha notato Žižek, ha l'aspetto di un «paradosso»⁴⁷. Kant ha infatti appena sostenuto che agli esseri finiti non è possibile concepire l'identità di produzione e sensibilità, di spontaneità e di ricettività, ed è proprio questa specificità a motivare, nel *nexus finalis*, il pensiero problematico di un intelletto differente. Eppure, da un punto di vista formale, qualcosa di molto simile sembra sulle prime coinvolto nell'assunzione di un *intelletto archetipo*: il suo pensiero basta alla sua funzione; esso, infatti, è valido come presupposizione sulla base della sola non contraddittorietà e nulla più – letteralmente, dato che, se ci si spingesse oltre, si passerebbe alla teologia.

Kant non si arresta però a una simile determinazione dell'intelletto non discorsivo, ma procede oltre, con una strategia di concetti limite ulteriormente raffinata, con cui si apre il § 77. A motivare una

⁴⁶ *KdU*, AA 05, p. 408; trad. it., § 77, p. 499.

⁴⁷ S. Žižek, *Sex and the Failed Absolute*, Bloomsbury, New York, 2019, pp. 80-81.

simile esigenza, sembra essere sulle prime proprio il rischio posto dalla soglia tra le due discipline – teleologia e teologia –, e il bisogno di allontanare dalla presente discussione la possibilità di vedervi ripreso un nodo problematico, spalancato e chiuso dalla prima *Critica*⁴⁸. Nel § 77 il concetto di intelletto non discorsivo viene infatti ripreso, ma si estende, specificandosi, al problema di come si potrebbe intendere una differente apprensione dei fini di natura.

Si può anche concepire un intelletto *intuitivo* (negativamente, cioè, soltanto come non discorsivo), che non vada dall'universale al particolare e quindi al *singolare* (mediante concetti), e pel quale non esista quella contingenza nell'accordo della natura, nei suoi prodotti determinati secondo leggi *particolari*⁴⁹.

Qui si aprono due prospettive su ciò che non è universale:

⁴⁸ Il pensiero di qualcosa la cui ammissione sembra sufficiente alla sua validità rimanda all'esigenza pressante e insopprimibile che, nel cammino naturale della ragione, spinge quest'ultima a inferire che debba esservi qualcosa di assolutamente necessario. In prima battuta, l'ammissione della ragione sembra sufficiente all'esistenza dell'assolutamente necessario. Non è indispensabile anzitutto impegnarsi nella dimostrazione della sua esistenza, quanto invece «trovare, tra tutti concetti di cose possibili, quello che non ha in sé niente di ripugnante alla necessità assoluta» (*KrV*, A 585/B 613; trad. it., p. 375). Fino a qui, nessuna prova dell'esistenza è ancora in gioco. La prova entra in campo in un passaggio successivo, che si verifica quando, tra tutti i concetti di cui la ragione dispone, si trova l'essere originario come ciò che non ripugna al concetto della necessità assoluta. È la candidatura di questo concetto a richiedere la dimostrazione della sua esistenza, e a porsi all'origine delle prove dell'esistenza di Dio, che Kant decostruisce (cfr. B. Santini, *Il vero baratro della ragione: la questione dell'assolutamente necessario in Kant*, in *Morale, etica, religione tra filosofia classica tedesca e pensiero contemporaneo*, a cura di L. Illetterati, A. Manchisi, M. Quante, A. Esposito e B. Santini, Padova, PUP, 2020, pp. 547-570). Dal momento che un simile passaggio, nefasto, è sì separato dal primo, ma vi è in qualche modo implicato come sua conseguenza, sembra che nel § 77 Kant senta l'esigenza di bloccare sul nascere i fraintendimenti che porterebbero a vedere nella *Critica del giudizio* il tentativo di una dimostrazione positiva dell'assolutamente necessario.

⁴⁹ *KdU*, AA 05, p. 406; trad. it., § 77, p. 495. Corsivo mio.

a) la subordinazione di leggi particolari sotto leggi universali non sarebbe un problema se avessimo un intelletto in cui, «prima di attribuirgli qualche fine, possiamo rappresentarci come *necessario* quell' accordo delle leggi della natura col nostro Giudizio, che dall'intelletto nostro è pensabile solo mediante il legame dei fini»⁵⁰. Questo dovrebbe essere capace di una intuizione intellettuale della natura intelligibile, come un intelletto produttivo⁵¹.

b) La sussunzione di individui sotto concetti richiede un ulteriore concetto limite, che è quello che Kant determina come concetto di un intelletto intuitivo, che «vada dall'*universale sintetico* (dell'intuizione di un tutto come tale) al particolare, vale a dire dal tutto alle parti; il quale perciò, e con esso la sua rappresentazione del tutto, non contenga la *contingenza* del legame delle parti per rendere possibile una forma determinata del tutto»⁵². Per questo intelletto è possibile una spiegazione degli organismi come prodotti naturali nel contesto della natura. È nella natura che il nostro intelletto discorsivo – che abbisogna di un particolare dato – deve ricorrere al pensiero teleologico per pensare i fini di natura. È sempre nella natura che l'intelletto sintetico non deve farvi ricorso. Il concetto limite di questo secondo intelletto ha uno scopo specifico⁵³: mostrarci che il principio teleologico

non concerne la possibilità stessa di tali cose (anche considerate come fenomeni) secondo questo modo di produzione, ma solo la possibilità del giudizio del nostro intelletto sulle cose stesse⁵⁴.

⁵⁰ Ivi, p. 407; trad. it., § 77, p. 497.

⁵¹ Il pensiero di un simile intelletto corrisponde a quello che viene formalizzato come causa del mondo, la quale ci consente di pensare alla natura come intero che si specifica per le nostre facoltà. L'intenzionalità è un'aggiunta che dipende dal funzionamento del nostro intelletto.

⁵² Ivi, p. 407; trad. it., § 77, p. 497.

⁵³ Per un approfondimento di questo scopo, si veda Haag, *Darstellungen der Zweckmäßigkeit in Kants Kritik der Urteilkraft*, p. 169.

⁵⁴ *KdU*, AA 05, p. 408; trad. it., § 77, p. 499.

Come si lascia intuire dalla parentesi, si tratta di una considerazione sul conoscere. Un simile intelletto, a differenza di un'intuizione intellettuale produttiva, opererebbe su un materiale che è il medesimo su cui opera quello discorsivo. La differenza dipende da un diverso accesso a una forma di causalità più ampia, che funziona in una direzione non solo univoca tra causa e effetto, e in una sequenzialità temporale che non impone di collocare la causa prima e l'effetto soltanto dopo.

In questa considerazione, raggiunta attraverso una serie complessa di concetti limite, si arriva alla soluzione della *Dialettica*, che non indugia in riflessioni teologiche sull'assolutamente necessario. Il discorso sulla possibilità degli enti organizzati di natura diventa così il discorso sulla possibilità del Giudizio. Affinché si mantenga la necessità oggettiva dell'impiego del concetto di fine di natura, e affinché questa necessità valga solo per esseri come noi, occorrono i concetti limite appena richiamati. Se le cose stanno così, allora diviene chiaro che la strategia dei concetti limite è giustificata in senso non soltanto negativo, per scongiurare ciò che non è in gioco nel § 76 (una dimostrazione, di stampo magari teologico), ma ha un significato propriamente positivo: chiarire il funzionamento del Giudizio riflettente, sulla base della regolatività del suo principio in analogia con il funzionamento delle altre facoltà superiori.

Una volta chiarita la ragione per cui nel § 76 Kant non si impegna in una dimostrazione, bensì in uno «schiarimento»⁵⁵ del funzionamento del Giudizio riflettente, rimane da comprendere quale significato abbia il fatto che simili osservazioni sono presentate in una *Nota* dal valore soltanto episodico.

4. *Il carattere episodico*

Come ricordato, nell'introdurre il § 76, Kant afferma che l'osservazione che viene sviluppata «qui entra solo episodicamente»⁵⁶. In che modo vada intesa una simile determinazione è una questione

⁵⁵ Ivi, p. 401; trad. it., § 76, p. 483.

⁵⁶ *Ibidem*.

tutt'altro che univoca. Dalla ricostruzione appena svolta, è indubbio che gli esempi del § 76 non possono avere validità di prova certa, ma soltanto offrire materia di riflessione a margine del compito principale, ossia dell'esame del Giudizio riflettente. Non solo non è in questione la dimostrazione di ciò che deve essere assunto necessariamente; l'esercizio stesso delle facoltà superiori lì ricostruito non viene ricavato in una dimostrazione cogente⁵⁷.

Tuttavia, gli esempi non sembrano trascurabili, come fossero qualcosa di secondario. In primo luogo, infatti, si dice che essi meritano di essere «ampiamente svolt[i] nella filosofia trascendentale»⁵⁸, in cui hanno il loro spazio. In secondo luogo, essi sembrano riprendere da vicino nientemeno che una sistematizzazione proposta da Kant in sede introduttiva, stabilendo un legame particolare con ciò che nella *Seconda Introduzione*⁵⁹, in conclusione del § IX, viene

⁵⁷ Ciò sembra avvicinare il § 76 a un passaggio da *Per la recensione del secondo volume del «Philosophisches Magazin» di Eberhard*: AA 20, p. 389; trad. it. *Contro Eberhard. La polemica sulla Critica della ragion pura*, a cura di C. La Rocca, Pisa, Giardini Editori e Stampatori, 1994, pp. 141-53, p. 147: «Poiché ciò che era stato detto della prima conoscenza menzionata, ossia della conoscenza dell'essere necessario, è stato inframmezzato dal Signor Eberhard in modo soltanto episodico [*episodisch*], e ci si può aspettare dunque ancora una esposizione dettagliata di una dimostrazione [*eine ausführliche Darstellung eines Beweises*] dell'essere necessario [...] allora il recensore si sofferma soltanto su ciò che il Signor Eberhard oppone al recensore del primo volume». Tuttavia, la funzione del § 76 in quanto episodico non si esaurisce nel rinvio a una dimostrazione a venire o già data. Essa si fonda sulla collocazione del paragrafo e, in dipendenza da questa, sul suo peculiare carattere sistematico, come si vedrà.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Alcune questioni decisive per il § 76 – quali la finalità, il sistema e il funzionamento del Giudizio – sono presenti, com'è noto, anche nella *Prima Introduzione alla Critica del giudizio*. La scelta di concentrare l'attenzione, nella presente analisi, sulla *Seconda Introduzione*, risponde tuttavia all'esigenza di mettere in luce la specificità della funzione sistematica del § 76, che, come si intende mostrare, riattiva in modo dinamico la riflessione sulle facoltà dell'animo e sul ruolo del Giudizio delineata nel § IX. Per un esame della *Prima Introduzione* si rimanda a G. Garelli, *Qualche considerazione sul problema della «tecnica della natura»*

formalizzato in una tabella: le «Facoltà dell'animo [*des Gemüths*]»⁶⁰. Si tratta della «Facoltà di conoscere»⁶¹, sotto cui Kant classifica l'«Intelletto»⁶²; del «Sentimento di piacere e dispiacere»⁶³, sotto cui compare il «Giudizio»⁶⁴; e della «Facoltà di desiderare»⁶⁵, ossia la «Ragione»⁶⁶. Una discussione dell'esercizio di queste facoltà, e dei rispettivi principi *a priori*, in un momento avanzato della *Critica del giudizio* non può rappresentare una considerazione ornamentale.

Per comprendere il significato di episodico nel § 76, approfondendo come funzioni la sua ripresa di quella tabella introduttiva, si tratta di esaminare tre esempi utili a mappare usi del termine nelle altre occorrenze, pur non frequenti: dalla *Metafisica dei costumi*, dalla *Critica della ragion pura*, e dalla *Critica del giudizio*.

4.1. Primo esempio: *Metafisica dei costumi*

Nella *Metafisica dei costumi*, tanto nei *Principi metafisici della dottrina del diritto* (§§ 32-40) quanto nei *Principi metafisici della dottrina delle virtù* (§§ 16-18), si incontra una «Sezione episodica»⁶⁷. In entrambi i casi si tratta di zone liminali, di passi cioè in cui i limiti fra il diritto o la virtù razionali e quelli statutari o empirici vengono oltrepassati. Al trapasso da una parte razionale di una scienza a quella empirica è richiesta una «dottrina del passaggio

nella Erste Einleitung *alla* Kritik der Urteilkraft, «Annuario filosofico», XXXVI, 2020, pp. 111-126.

⁶⁰ *KdU*, AA 05, p. 198; trad. it., p. 67.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *MS*, AA 06, p. 219, p. 442; trad. it. *Metafisica dei costumi*, a cura di G. Landolfi Petrone, Milano, Bompiani, 2006, p. 189, p. 501.

[*Lehre des Übergangs*]]»⁶⁸, per ricorrere alla felice espressione di König. Per quanto riguarda la dottrina del diritto, la sua caratteristica è il fatto di comprendere sia il diritto naturale sia quello statutario. La questione non riguarda tanto il modo in cui le norme del diritto naturale si realizzino nel diritto statutario, ma come debba configurarsi in realtà il diritto in quanto tale, ossia astraendo dai suoi attributi naturali (razionali) e statutari.

L'oltrepassamento dei limiti del diritto razionale, presentato in questa sezione episodica liminale, deriva dal fatto che qui si ha a che fare con l'acquisizione di un diritto in quanto tale, e non più di un diritto patrimoniale o personale, e nemmeno soltanto naturale. Il caso che viene esaminato è, ad esempio, quello di un'acquisizione ideale, fatta cioè senza un atto empirico tramite cui una persona debba fare realmente qualcosa per acquisire un bene: il diritto di lasciare una buona reputazione dopo la morte⁶⁹. Si tratta di un'acquisizione che non consegue da un atto particolare, ma da una vita condotta senza macchia: che infatti una persona possa acquisire questo diritto «è un fenomeno singolare, ma purtuttavia innegabile, della ragione legislatrice a priori»⁷⁰. In questione è qui il puro rapporto morale e giuridico che ha luogo fra gli esseri umani: se in vita una persona può difendersi dalle accuse di immoralità, con il compimento di una vita virtuosa acquisisce un diritto *qua talis* (senza, dunque, un atto determinato) nella misura in cui continua a partecipare al rapporto morale e giuridico fra esseri di ragione, e non rinuncia a un simile diritto nemmeno con la morte.

In questa presentazione si ha a che fare con alcuni paragrafi che discutono e realizzano un passaggio che ha implicazioni sistematiche. Rispetto al § 76, le osservazioni qui contenute sono però di carattere dottrinale-metafisico⁷¹, che risulta eterogeneo rispetto all'orizzonte trascendentale in cui il § 76 svolge la sua funzione.

⁶⁸ P. König, §§ 18-31, *Episodischer Abschnitt* §§ 32-40, in *Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, a cura di O. Höffe, Akademie Verlag, Berlin, 1999, pp. 133-153, p. 147.

⁶⁹ Cfr. *MS*, AA 06, p. 295; trad. it., § 35, p. 197.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Un'altra occorrenza di episodico nella *Metafisica dei costumi* è funzionale a distinguere i concetti nativi (*einheimisch*) di una certa scienza, e quelli che vi compaiono

4.2. Secondo esempio: *Critica della ragion pura*

Nell'*Architettonica* della *Critica della ragion pura*, discutendo della collocazione della psicologia empirica, Kant scrive:

essa vien dove dev'essere collocata la fisica vera e propria (empirica), cioè nella parte della filosofia applicata, [...] pertanto dev'essere interamente bandita dalla metafisica, e già ne è interamente esclusa dall'idea di essa. Nondimeno, le si dovrà sempre, secondo l'uso scolastico, concedere in essa un posticino (benché solo come episodio), e ciò per motivi economici, poiché essa non è ancora tanto ricca, da formare uno studio a sé⁷².

In questa seconda occorrenza di episodico, si nomina qualcosa, una disciplina, che sembra trascurabile, e il motivo del suo mantenimento solo provvisorio. E tuttavia così non è: «essa è tuttavia troppo importante, perché la si possa respingere affatto, o annetterla ad altro, con cui avrebbe ancor men parentela che con la metafisica»⁷³. La psicologia empirica rappresenta infatti «nient'altro che uno straniero ospitato da tanto, e al quale si concede un soggiorno per qualche tempo, fino a che egli potrà accasarsi da sé in una particolareggiata antropologia»⁷⁴. Il suo accoglimento produce un certo imbarazzo: è quello riservato a uno straniero, che merita ospitalità a tempo determinato, in vista della sua adeguata collocazione.

pur non avendo origine in essa (*MS*, AA 06, p. 212; trad. it., p. 23). Questo significato è vicino, in parte, al secondo esempio discusso qui, tratto dalla prima *Critica*.

⁷² *KrV*, A 848-49/ B 876-77; trad. it., p. 518. Un caso analogo è in *Sul tema del concorso bandito dalla Reale Accademia delle Scienze di Berlino. Quali sono i reali progressi della metafisica in Germania dai tempi di Leibniz e di Wolf*: «Viene in questa sede giustamente omessa una psicologia empirica, che, secondo l'uso universitario, è stata episodicamente inserita nella metafisica» (*FM*, AA 20, p. 281; trad. it. in *Scritti sul criticismo*, a cura di G. De Flaviis, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 176).

⁷³ *KrV*, A 848-49/ B 876-77; trad. it., p. 518.

⁷⁴ *Ibidem*.

La difficoltà a escludere del tutto la trattazione di qualcosa, e al contempo a esaurirla in sede, va ereditata, a mio avviso, per la comprensione del § 76, con un'avvertenza. Il tema del § 76 è stato introdotto come meritevole di essere svolto pienamente nella filosofia trascendentale – ciò che per la psicologia empirica è del tutto escluso, trattandosi di un uso scolastico. Rimanendo nel linguaggio dell'esempio esaminato, sembra che si potrebbe riformulare la questione della collocazione del § 76 nei termini di un familiare cui non riusciamo a esprimere adeguatamente la nostra ospitalità: ne è degno (la merita ampiamente), ma la sua accoglienza in quella sede non esaurisce il trattamento che gli spetterebbe.

4.3. Terzo esempio: *Critica del giudizio*

Il § 43 della *Critica del giudizio, Dell'arte in generale*, offre il caso più complesso da esaminare. Il termine episodico non compare esplicitamente, ma sembra il più calzante per definire la trattazione dell'arte, perlomeno a detta di alcuni interpreti. Allison nota: «a parte il trattamento del giudizio estetico e teleologico in un'unica opera, forse la caratteristica più strana della *Critica del giudizio* [...] è il fatto che è solo vicino alla fine della parte che tratta del giudizio estetico (§ 43 per l'esattezza) che Kant si rivolge al tema dell'arte»⁷⁵. Il carattere episodico delle sezioni sull'arte le rende infatti «difficili da integrare nell'argomentazione complessiva dell'opera»⁷⁶. Zammito va oltre, sostenendo che «questa esposizione ha tutto l'aspetto di un nuovo inizio. Non presuppone nulla dell'analisi precedente. [...] Anche se essa è chiaramente in relazione con la precedente 'Analitica del bello', in particolare con i §§ 15-17, essa si pone in modo autonomo»⁷⁷.

Non intendo entrare nel merito della validità di queste ipotesi interpretative. Mi interessa richiamare l'esempio del § 43 per ciò che

⁷⁵ H. E. Allison, *Kant's Theory of Taste: A Reading of the Critique of Aesthetic Judgment*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2001, p. 271.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ J. H. Zammito, *The Genesis of Kant's Critique of Judgment*, Chicago, University of Chicago Press, 1992, p. 130.

può suggerire l'inclusione di una considerazione presentata come episodica. In questo ultimo senso, infatti, si ha a che fare con una parentesi che sembra al contempo inclusa ed esclusa dall'argomentazione: la comprensione kantiana del giudizio estetico e la sua concezione dell'arte sono relate e distinte nel medesimo tempo (e spazio). Un simile tratto è presente nel § 76, al punto da rendersi visibile addirittura a livello formale, espositivo. Esso è una *Nota* che però, a differenza di altre (per esempio, la nota al § 86 sull'*etico-teologia*), è inclusa nel conto dei paragrafi: non è la nota al § 75, ma è il § 76 (*Nota*). Ciò che però sta alla base di una simile caratteristica formale eccentrica non si esaurisce nell'analogia con il § 43, ma dipende a mio giudizio proprio dal ruolo specifico che svolge il paragrafo: una funzione sistematica.

4.4. Il caso sistematico del § 76

Rispetto al primo esempio affrontato, il § 76 si distingue per una discussione trascendentale e non dottrinale, com'era invece quella della *Metafisica dei costumi*. Rispetto al secondo esempio, le osservazioni sviluppate circa l'esercizio delle facoltà risultano essenziali per la riflessione trascendentale, e così la loro collocazione in quel punto conclusivo della *Dialettica* non lascia supporre l'intenzione di una successiva rimozione o spostamento, come è invece il caso della psicologia empirica rispetto all'ambito della prima *Critica*. Per quanto riguarda l'ultimo esempio, tratto dalla terza *Critica*, mi sembra che il § 76 condivida con il § 43 l'aspetto di una trattazione che è parte dell'argomentazione e allo stesso tempo ne rappresenta una digressione, nel coinvolgere il funzionamento dei principi a priori delle altre facoltà secondo un'analogia. Il § 76 sembra però portare all'estremo questa inclusione esclusiva (o esclusione inclusiva), proprio in quanto la approfondisce da un punto di vista sistematico.

Come visto, la soluzione dell'antinomia stabilisce una necessità che si fonda sopra il rinvio alla contingenza come peculiarità delle nostre facoltà, ripercorrendone sistematicamente il funzionamento dal punto di vista della *Dialettica del giudizio teleologico*. In quanto giustifica la necessità per noi, già nella natura, di ricorrere alla

spiegazione teleologica⁷⁸, e di pensare dunque a un sistema di fini che in senso regolativo pone il pensiero di uno scopo finale, il § 76 mette in campo, a questo punto dello sviluppo dell'argomentazione, la possibilità di rideterminare il compito del Giudizio riflettente, che consiste nel consentire «il passaggio dal dominio del concetto della natura a quello del concetto della libertà»⁷⁹, secondo le parole del § IX dell'*Introduzione*.

Proprio nel § IX, a ciascuna facoltà – intelletto, Giudizio, ragione – era assegnato un principio a priori e un'applicazione (*Anwendung*). Così si aveva, corrispondentemente, la «Conformità a leggi»⁸⁰ da applicare alla «Natura»⁸¹ per l'intelletto; la «Finalità»⁸² per il Giudizio (riflettente), da applicare all'«Arte»⁸³; e da ultimo lo «Scopo finale»⁸⁴ della ragione che ha come proprio ambito la «Libertà»⁸⁵. Che la ripresa del tema delle facoltà e del loro funzionamento avvenga ora in sede di soluzione dell'antinomia, dove il giudizio tenta l'atto più alto di riflessione su ciò che costituisce il pensiero umano, è un fatto tutt'altro che accessorio.

⁷⁸ Come sostiene Nuzzo, è fuori discussione che la seconda formulazione dell'antinomia conduca alla domanda sul chi/che cosa della produzione, nel qual caso la questione dell'intelletto archetipo viene formulata esclusivamente nei termini dei sistemi metafisici. Non può essere negato, tuttavia, che Kant ambisca a rivendicare una possibilità ulteriore di richiamarsi, che sia giustificata entro la prospettiva trascendentale, e consenta di legittimare quell'accordo del particolare con l'universale che per il Giudizio rimane «del tutto accidentale» (*KdU*, AA 05, 407; trad. it., § 77, p. 497). È questa la questione della legalità della natura in generale della prima *Critica*, che aveva lasciato però la determinazione particolare della legalità alla fisica empirica, e che ora riemerge. Cfr. P. Pecere, *La filosofia della natura in Kant*, Bari, edizioni di pagina, 2009, p. 235s.

⁷⁹ *KdU*, AA 05, p. 196; trad. it., p. 65.

⁸⁰ Ivi, p. 198; trad. it., p. 67.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*.

Alla luce del percorso affrontato, è possibile ora interrogare questa relazione tra il § 76 e ciò che era presentato introduttivamente, ponendo esplicitamente la domanda: che genere di rapporto si istanzia tra le due tematizzazioni delle facoltà dell'animo umano? Il § 76 rappresenta una semplice ripetizione di quanto già tematizzato nel § IX, lo amplia, lo corregge?

Nel § IX i due domini delle facoltà superiori, i concetti dell'intelletto e il concetto della libertà, si muovevano sul medesimo territorio dell'esperienza, e il problema del Giudizio consisteva nel compiere il passaggio tra i due modi di pensare: rendere determinabile quel sovra-sensibile che l'intelletto lascia indeterminato e a cui la ragione dà determinazione. Dalle battute che precedono la tabella, è la

spontaneità nel giuoco delle facoltà conoscitive, il cui accordo contiene il fondamento di questo piacere, [che] rende atto quel concetto [la finalità della natura] a fare da intermediario [...] perché essa favorisce nel tempo stesso la capacità dell'animo pel sentimento morale⁸⁶.

Nell'accordo spontaneo delle facoltà conoscitive occasionato dall'incontro con una forma bella si fa esperienza della libertà, «in sé inspiegabile ed in conoscibile, che costituisce come *fatto* della ragione il principio della moralità»⁸⁷. Il piacere che sorge nell'esperienza estetica offre l'occasione di un esercizio che prepara il soggetto a comprendere la libertà che costituisce la sua destinazione. È questa esperienza a essere centrale nella tabella introduttiva del § IX.

Nella *Dialettica del giudizio teleologico*, invece, in questione è il problema posto dal *nexus finalis*. Cosa comporta questa differenza? I caratteri che condividono arte e tecnica della natura a livello strutturale sono noti⁸⁸, come è chiara la capacità del principio della

⁸⁶ Ivi, p. 196; trad. it., p. 65.

⁸⁷ F. Menegoni, *Dialettica del giudizio estetico (KU, Einl. § IX e §§ 55-60)*, in *Le radici del senso. Un commentario sistematico della «Critica del giudizio»*, a cura di M. Failla, N. Sánchez Madrid, Madrid, CTK E-Books, 2019, pp. 263-284, p. 282.

⁸⁸ Cfr. G. Garelli, *La teleologia secondo Kant. Archittonica, finalità, sistema (1781-1790)*, Bologna, Pendragon, 1999; L. Cianca, *Il valore modale e la portata*

conformità a scopi di ospitare al proprio interno il passaggio dall'arte alla natura, e dal piano dell'esperienza fenomenica a quella noumenica. Eppure, nella nuova descrizione del sistema delle facoltà raggiunta al termine della *Dialettica* si rende visibile qualcosa di innovativo rispetto alla presentazione preliminare del passaggio consentito nell'unione di esperienza estetica e morale. A differenza di quel caso, in cui l'applicazione del Giudizio era individuata nell'«Arte»⁸⁹, e dunque nella finalità soggettiva, il pensiero del sistema dei fini delineato al termine della *Dialettica* sembra offrire qualcosa di ulteriore rispetto alla finalità soggettiva, confermando e però ampliando il guadagno che quest'ultima mostrava come possibile in forma simbolica (ipotiposi) nel bello. Su un piano che rimane trascendentale e non diventa costitutivo, il pensiero del *nexus finalis* (e quello negativo dell'intelletto intuitivo) ha un effetto diretto sulle facoltà i cui domini è chiamato a mediare, e soltanto indiretto sulla facoltà di piacere. Esso, per come è venuto a delinearci al termine della *Dialettica*, conduce alla realizzazione concreta dell'esperienza di libertà, non più sperimentata soltanto nella forma di una finalità soggettiva, ma oggettiva: un'oggettività che però, come si è visto, rappresenta al contempo il punto più alto di riflessione sul funzionamento delle facoltà umane.

Il fatto che solo dopo aver discusso del sistema dei fini come principio regolativo Kant possa sviluppare le proprie considerazioni sulla conformità a fini e soprattutto sullo scopo finale è una situazione da ritenersi tutt'altro che casuale, perché anzi dipende dal risultato ottenuto nell'esame della finalità oggettiva. Volendo rendere plasticamente l'arricchimento che il § 76 è in grado di apportare, si potrebbe dire che il Giudizio che media tra i domini dell'intelletto e della ragione non è (soltanto) quello che compare esplicitamente come termine intermedio nella tabella, ma è quello alla fine della *Dialettica* – e che dinamizza, dunque, retrospettivamente la tabella, non comparandovi direttamente, verrebbe da

epistemologica della teleologia fisica nella Kritik der Urteilkraft di Kant (KU, §§ 74-78), in *Le radici del senso*, pp. 339-394.

⁸⁹ *KdU*, AA 05, p. 198; trad. it., p. 67.

dire⁹⁰. Ciò specifica la peculiarità che consente al § 76 di essere integrato nell'argomentazione trascendentale sviluppata nella *Critica del giudizio*.

La questione non si esaurisce però qui. L'aspetto ulteriore – decisivo perché chiarisce il modo complesso in cui vanno insieme episodico e sistematico – riguarda la maniera in cui si dà questo peculiare sistema. Come visto, la funzione sistematica svolta dal § 76 si fonda su un sistema di analogie sull'esercizio delle facoltà, a partire dai loro specifici principi regolativi e dalla maniera in cui questi funzionano istanzando differenti concetti limite (l'intelletto intuitivo, la ragione santa, e l'intelletto sintetico). Tuttavia, proprio le condizioni del funzionamento regolativo del principio del Giudizio riflettente, che chiama in causa l'assunzione necessaria di un intelletto altro, conducono a qualcosa che produce una sorta di dissesto nell'ambito del sistema analogico tra i principi a priori delle facoltà superiori che la *Nota*, con i suoi esempi, formalizza. A ben guardare, infatti, i concetti limite richiesti dal § 76 ed esaminati nel § 77 per approfondire l'esercizio del Giudizio riflettente, prendono le mosse da una specificità che non riguarda gli altri termini posti in analogia, ma soltanto il Giudizio teleologico. Il pensiero del *nexus finalis* funziona infatti come principio regolativo in una maniera del tutto particolare:

[d]el concetto di un fine naturale è come di ciò che concerne la causa della possibilità di un tal predicato, che può stare solo nell'idea: ma l'effetto conforme a quest'idea (il prodotto stesso) è dato in natura, e il concetto d'una causalità della natura, considerata come un essere che agisce secondo fini, sembra fare dell'idea di un fine naturale un principio

⁹⁰ In questa maniera, si potrebbe dire che il Giudizio riflettente specifica l'architettura trascendentale mostrando un'analogia stringente tra le facoltà oggetto delle tre *Critiche*, che sopravanza anche la descrizione offerta di ciascuna di esse nei lavori precedenti. In particolare, sviluppa la prospettiva del Giudizio riflettente, abbozzata nella prima *Critica*, enfatizzando l'esigenza di un esercizio delle facoltà che è sempre esposto alla datità, alla sensibilità degli impulsi da una esigenza condivisa di avere a che fare con il particolare dato: questa è la contingenza delle nostre facoltà, nel senso della ricettività da cui dipendono.

costitutivo di questo; e in ciò tale idea ha qualcosa per cui si distingue da tutte le altre⁹¹.

Nel vivente, come fine di natura, sembra trovare realizzazione concreta qualcosa che di per sé non può avere una realizzazione: l'«idea»⁹², vale a dire «un concetto necessario della ragione, al quale non è dato trovare un oggetto adeguato nei sensi»⁹³. Nel caso dei fini di natura si ha infatti un'idea che sembra trovare realizzazione nei prodotti naturali; eppure, in quanto idea, non dovrebbe ammettere nessuna realizzazione.

L'idea del Giudizio riflettente, a differenza di ciò che vale per l'intelletto e la ragione, rappresenta un'eccezione che la distingue da tutte le altre. Questa eccentricità sembra riscrivere, dinamizzandole ancora una volta, le analogie avanzate nel § 76 circa l'esercizio delle facoltà secondo i loro principi regolativi, pur senza depennarle: se è vero che nessuna delle facoltà possiede una spontaneità che sarebbe propria di un intelletto intuitivo o di una ragione santa, e per questo stanno tutte sullo stesso piano perché funzionano regolativamente, è solo il Giudizio riflettente ad avere (o a rischiare di avere) un'idea realizzata. La sua regolatività – che dinamizza retrospettivamente la tabella del § IX, come visto – (i) consente di rendere visibile un sistema delle facoltà (nel § 76), che in vera e specifica oggettività il ruolo mediatore del Giudizio riflettente della tabella del § IX⁹⁴; allo stesso tempo, (ii) essa esibisce un funzionamento eccezionale che può essere compreso solo a patto di fare i conti con il rischio sempre risorgente di un'oggettivazione che renda il suo principio costitutivo, assumendo il vivente come la controparte reale della sua idea.

⁹¹ *KdU*, AA 05, p. 405; trad. it., § 77, p. 493.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ *KrV*, A 327/B 383; trad. it., p. 254.

⁹⁴ Sulla sistematicità della tabella si veda Menegoni, *Dialettica del giudizio estetico*, pp. 283-284. Per una discussione più generale sul modo in cui la teleologia è essenziale per il sistema nella filosofia di Kant, si rimanda a C. D. Fugate, *The Teleology of Reason. A Study of the Structure of Kant's Critical Philosophy*, Berlin-Boston, De Gruyter, 2014.

5. Conclusioni

Secondo la ricostruzione tentata in questo contributo, il § 76 provoca un imbarazzo strutturale che non deve essere silenziato. A differenza di altre considerazioni episodiche, la *Nota* non può essere sviluppata altrove, in quanto presenta le conclusioni sistematiche del discorso da cui deriva, riaprendolo e ampliandolo. È a essa che Kant affida la risoluzione dell'antinomia, ed è la sua forma a risultare non meno decisiva, tutt'altro che legata a un piano meramente espositivo.

Se la ricostruzione proposta può essere ritenuta plausibile, dovrebbe essere diventato chiaro in che senso il paragrafo § 76 possa essere considerato come attraversato da una tensione sistematica del tutto peculiare, legata a doppio filo al suo statuto episodico. Come culmine della trattazione dell'antinomia, il § 76 si distingue dallo svolgimento precedente, lo interrompe, ma come sua parte. Ridetermina retrospettivamente, dall'interno, la prospettiva sulle facoltà che la tabella del § IX nell'*Introduzione* aveva anticipato schematicamente: ne dinamizza le equivalenze, specificando la funzione di passaggio del Giudizio. Non sviluppa però a sua volta un sistema delle facoltà dato una volta per tutte, accanto a ciò che era stato prima esposto. Se anche il § 76 non dimostra per la prima volta il funzionamento di intelletto, ragione e Giudizio riflettente, la particolarità del Giudizio riflettente lì tematizzata consente tanto di rivedere il funzionamento delle altre facoltà sulla base condivisa della regolatività dei loro principi, quanto di dare avvio a una propria catena di concetti limite che esorcizzino un rischio eccezionale, soltanto suo, ossia la realizzazione concreta della sua idea. In questo modo, del Giudizio riflettente si enfatizza una specificità strutturale che lo separa dalla cornice delle altre facoltà, riaprendone la messa in prospettiva. Eppure, proprio questa mossa – la quale, tramite l'analisi del funzionamento specifico del Giudizio riflettente, giustifica l'urgenza di riferire soltanto a intelletti discorsivi il pensiero teleologico, senza estendere una simile esigenza a qualsiasi intelletto – sottolinea in senso trascendentale la contingenza delle peculiarità delle facoltà degli esseri finiti. Di tutte le facoltà. È questa dialettica a mostrare, allora, come proprio l'aspetto episodico – che colloca il

§ 76 in quella giunzione cruciale con il § 77 – consente alla *Nota* di assolvere la sua particolarissima funzione sistematica.

Per queste ragioni, il § 76 definisce un guadagno non semplicemente accessorio, perché è dalla più precisa determinazione del funzionamento del Giudizio riflettente – e tramite esso, delle altre facoltà – che le due domande discusse nella *Dialettica* possono trovare una risposta definitiva: l'intelletto intuitivo deve essere determinato negativamente, e la sua assunzione come presupposizione è immanente alla riflessione sulla soggettività trascendentale⁹⁵.

⁹⁵ Desidero ringraziare i due referee anonimi per i preziosi suggerimenti di revisione, che hanno contribuito a migliorare il presente contributo.